

**NORME CONCERNENTI
L'ARMAMENTO
DELL'UFFICIO UNICO DI
POLIZIA MUNICIPALE**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LAMPORECCHIO
N. 38 DEL 23/06/2018)

INDICE E SOMMARIO

Articolo 1 - Campo di applicazione	3
Articolo 2 - Tipo delle armi in dotazione e munizionamento	3
Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione e munizionamento	4
Articolo 4 - Servizi svolti con l'arma in dotazione	4
Articolo 5 - Consegnatario delle armi	5
Articolo 6 - Custodia delle armi	6
Articolo 7 - Assegnazione dell'arma	6
Articolo 8 - Ritiro cautelare dell'arma	7
Articolo 9 - Riconsegna dell'arma e del munizionamento	7
Articolo 10 - Prelievo dell'arma e prescrizioni per la sicurezza	8
Articolo 11 - Modalità di porto dell'arma	9
Articolo 12 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	9
Articolo 13 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto ad altri Comandi o Enti.	10
Articolo 14 - Prelevamento e deposito dell'arma	10
Articolo 15 - Doveri dell'assegnatario	10
Articolo 16 - Addestramento al tiro obbligatorio	11
Articolo 17 - Ulteriore Addestramento al tiro	13
Articolo 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	13
Articolo 19 - Rinvio	13
Articolo 20 - Norma transitoria	13
Articolo 21 - Entrata in Vigore	14

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, *Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*, e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, *Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Con appositi ordini di servizio il Comandante emana le ulteriori norme tecniche di dettaglio che saranno ritenute necessarie e/o opportune per l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, per assicurare e adeguare le misure di sicurezza.
3. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Articolo 2 - Tipo delle armi in dotazione e munizionamento

1. L'arma in dotazione agli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle comunemente in commercio, tra quelle classificate come armi comuni da fuoco dal Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è l'arma comune corta da fuoco a funzionamento semiautomatico in calibro 9 mm o altro, sia per il personale maschile, che per il personale femminile.
2. Nei servizi di scorta e rappresentanza, nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche il personale dell'Ufficio Unico impegnato in detti servizi può essere dotato di sciabola di cui all'articolo 4, comma 3 lettera a), del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n. 145. L'Ufficio Unico è dotato di un numero sufficiente di sciabole in ragione del personale in servizio, il cui uso è riservato ai servizi di cui sopra. Se non assegnate in via continuativa, con provvedimento del Comandante dette sciabole sono detenute in luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.
3. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila alcuni qualificati appartenenti all'Ufficio Unico potranno essere dotati, con le modalità dell'assegnazione occasionale, di arma comune lunga da fuoco di cui

all'articolo 4, comma 3 lettera b), del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145.

Articolo 3 - Numero delle armi in dotazione e munizionamento

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione all'Ufficio Unico di Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, corrisponde:
 - a. Per le *armi corte* assegnate individualmente: al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi al consegnatario dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui agli artt. 10 e 11.
 - b. Per le *armi lunghe* comuni da fuoco: massimo 2 (due) armi lunghe comuni da fuoco per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dal personale del Servizio di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Qualora acquistate, dette armi, sono detenute all'interno dell'armeria o, in assenza di questa, in appositi armadi blindati aventi i requisiti previsti dalla Legge.
 - c. Il numero complessivo delle *munizioni* in dotazione all' Ufficio Unico è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle cartucce necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
 - d. Un numero sufficiente di *sciabole* in ragione del personale previsto nella dotazione organica dell' Ufficio Unico.
2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate e delle munizioni per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Articolo 4 - Servizi svolti con l'arma in dotazione

1. Gli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, espletano tutti i servizi di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con l'arma da fuoco in dotazione.
2. Sono prestati con l'arma in dotazione i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello stato, previsti dall'Articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante.
3. Coloro che prestano servizio interno continuativo (uffici) sono, di massima, esentati dal porto dell'arma in dotazione, ma su disposizione del Comandante possono essere chiamati a prestare servizio armati.

4. L'appartenente all'Ufficio Unico di Polizia Municipale al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma da fuoco e così ogni operatore che presta servizio a tempo determinato può svolgere i sotto elencati servizi senza l'arma da fuoco in dotazione, purché con l'opportuna dotazione di presidi difensivi:
 - servizi di regolazione del traffico, di sbarramento o deviazione della circolazione stradale inerenti le funzioni di Polizia Locale;
 - attività di accertamento delle violazioni statiche al Codice della Strada;
 - attività connesse alla rilevazione dei sinistri stradali;
 - attività di accertamento e verifica della normativa residenziale;
 - attività di notificazione di atti amministrativi.
5. Con disposizione del Comandante o Suo delegato possono essere esonerati dal porto dell'arma in dotazione quegli appartenenti all'Ufficio Unico che siano comandati in servizi di rappresentanza (guardia d'onore) in occasione di feste o cerimonie pubbliche.

Articolo 5 - Consegnatario delle armi

1. Il Comandante è, di norma, il responsabile per le "Armi e Dotazioni" (Consegnatario) ma può delegare altro Operatore dell'Ufficio Unico e un vice-responsabile delle Armi e Dotazioni (sub-consegnatario) da scegliersi tra gli Ufficiali o tra gli Agenti/Assistenti in forza all'Ufficio Unico, in grado di sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento. Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'Articolo 17 del D.M. 04.03.1987, n. 145.
2. Essi inoltre, curano i seguenti adempimenti burocratici:
 - a) predisposizione del provvedimento del Comandante per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
 - b) istruzione e predisposizione del provvedimento del Comandante per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
 - c) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto, ai sensi dell'Articolo 9 del D.M. 4.03.1987, n. 145;
 - d) predisposizione dei provvedimenti del Comandante per l'esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;
 - e) predisposizione della comunicazione al Prefetto per l'autorizzazione al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.
3. I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di assegnazione, organizzazione ed esecuzione dei controlli e

dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

4. Il consegnatario ed il sub-consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

Articolo 6 - Custodia delle armi

1. Il consegnatario delle armi custodisce le armi e le munizioni non assegnate, ritirate o riconsegnate in appositi armadi aventi le caratteristiche di cui all'Articolo 14 del D.M. 4.03.1987, n. 145 che saranno assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17 del medesimo decreto.
2. Qualora la dotazione organica lo renda necessario si dovrà procedere all'istituzione dell'armeria del Comando di Polizia Municipale di cui all'Articolo 12 del D.M. 4.03.1987, n. 145.

Articolo 7 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Servizio:
 - a. cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Pistoia;
 - b. che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;
 - c. che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
2. A tutti gli appartenenti all'Ufficio Unico in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il Comandante, con provvedimento comunicato al Prefetto e soggetto a revisione annuale, assegna l'arma in via continuativa per il periodo di tre anni.
3. Gli obiettori di coscienza eventualmente già presenti nel Servizio saranno impiegati in servizi compatibili con tale posizione, nel rispetto del presente regolamento e secondo le disposizioni del Comando. Possono essere comunque dotati di strumenti di autotutela.
4. Il numero di matricola dell'arma deve essere trascritto nel tesserino di riconoscimento dell'operatore di polizia che è tenuto a portare sempre con sé. Il tesserino deve essere sostituito con uno di nuova realizzazione ad ogni ulteriore assegnazione.
5. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del comune di appartenenza.
6. Il rifiuto al ritiro ed al porto dell'arma comporta l'avvio del procedimento disciplinare a carico di colui oppone il rifiuto.

7. L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito della stessa nell'apposita cassetta di sicurezza, assegnata individualmente, quando si effettuino i servizi indicati all'articolo 4, comma 4, dal presente regolamento.
8. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, sono consegnate/assegnate dal consegnatario o dal sub-consegnatario, al personale comandato per i servizi di rappresentanza, prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso. Il consegnatario o il sub consegnatario verifica che i materiali siano resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.
9. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psicofisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro un tre mesi, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito, il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

Articolo 8 - Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Comandante, o in caso di urgenza e sentito comunque il suddetto, altro ufficiale dell'Ufficio Unico, possono procedere al ritiro cautelare delle armi, oltre al munizionamento in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare di quanto sopra:
 - a. quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro tre mesi il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.
 - b. l'assegnatario, in caso di mancato superamento del corso di tiro annuale, non abbia superato positivamente le ulteriori lezioni suppletive di esercitazione al tiro e maneggio delle armi da fuoco.
3. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.
4. Ogni spesa richiesta per ottenere le certificazioni necessarie alle finalità del presente regolamento sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 9 - Riconsegna dell'arma e del munizionamento

1. L'arma ed il relativo munizionamento devono essere immediatamente riconsegnate al consegnatario o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

- a. quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- b. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- c. all'atto del cambiamento di profilo professionale;
- d. quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
- e. quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio previste per Legge;
- f. nei casi previsti dall'articolo 7 e 8;
- g. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Articolo 10 - Prelievo dell'arma e prescrizioni per la sicurezza

1. Sulle cassette di sicurezza individuali sono affisse ben visibili le norme fondamentali di sicurezza che devono essere rispettate al fine del prelievamento dell'arma ed in particolare:
 - a) le armi da fuoco devono essere prelevate e versate scariche, cioè senza cartuccia camerata e senza il caricatore inserito compreso il caricatore di riserva.
 - b. le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali adibiti ad uffici;
 - c. le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui, comunque indirizzando l'arma verso luoghi ritenuti sufficientemente sicuri all'effettuazione di dette operazioni. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'assegnatario, al consegnatario e al sub-consegnatario.
2. Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma da fuoco che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata.
3. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti all'Ufficio Unico devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, il consegnatario o sub-consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al forte gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o sub-consegnatario.
4. Le munizioni in dotazione all'Ufficio Unico custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il sub-consegnatario ne ravvisino la necessità.

5. Il consegnatario e/o il sub-consegnatario, per i fini di cui ai commi precedenti, effettuano, ogni anno, scrupolosi controlli dando informazione scritta al Comandante qualora rilevassero criticità.
6. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate durante le esercitazioni al tiro solamente se a seguito di un'accurata verifica del consegnatario e del sub consegnatario si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'utilizzatore; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.

Articolo 11 - Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'Articolo 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Durante il servizio gli assegnatari portano l'arma in dotazione sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, sul lato della mano cosiddetta "forte", con caricatore pieno ed innestato nel fusto, senza cartuccia camerata in camera di scoppio e senza sicure manuali inserite (qualora l'arma ne sia dotata). Il cane non deve essere armato. Il porto viene completato da un altro caricatore pieno (di riserva) alloggiato nell'apposito astuccio porta caricatore ed assicurato al cinturone di servizio, normalmente in posizione opposta a quella dove trova posizionamento l'arma, o in base alle disposizioni che saranno impartite dal Comandante .
3. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, previa autorizzazione del Comandante. In questo caso l'arma è portata in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'appartenente all'Ufficio Unico è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Le modalità di porto sono quelle indicate al comma precedente, ma in tal caso il caricatore di riserva può non essere portato al seguito. In tale ultimo caso la posizione dell'arma è quella tatticamente più idonea in ragione del servizio da svolgere.
4. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente a portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
6. È fatto divieto di estrarre l'arma per motivi non inerenti il servizio. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
7. Il personale che svolge servizio di ufficio può essere esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina esterna all'uniforme all'interno dei locali dove svolge il servizio stesso, ma ha l'obbligo di osservare le medesime disposizioni inerenti il servizio svolto in borghese.

Articolo 12 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'Articolo 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
2. I presidi tattico-difensivi sono sempre portati nell'espletamento dei suddetti servizi, poiché non assimilabili alle armi.

Articolo 13 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto ad altri Comandi o Enti.

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del territorio della gestione associata così come individuato nel presente Regolamento, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.
2. Tuttavia il Sindaco nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Articolo 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. I presidi tattico-difensivi sono sempre portati nell'espletamento dei suddetti servizi, poiché non assimilabili alle armi.
4. La Conferenza dei Sindaci autorizza il Comandante a comunicare al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Articolo 14 - Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è consegnata dal Comandante all'assegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Articolo 7, nel registro di cui all'Articolo 14 del D.M. 4.3.1987, n. 145. Detta operazione avviene nei giorni immediatamente successivi al superamento del corso di addestramento al tiro di prima formazione.
2. Fuori dei casi di cui all'Articolo 7, l'appartenente all'Ufficio Unico che non intenda portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate presso le sedi del Comando.

Articolo 15 - Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente all'Ufficio Unico cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a. verificare al momento della prima consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria e la pulizia semplice;
 - c. segnalare immediatamente al Comandante, o in sua assenza, al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d. presentare al consegnatario o al sub consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - e. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:
 - a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - b. in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
 - c. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - d. tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;
 - e. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - f. salvo quanto previsto al comma 1, lett. d), non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
 - g. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma;
 - h. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno;
 - i. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio;
 - j. fare rapporto al Comandante per ogni evento in cui sia stata impiegata l'arma di servizio;

Articolo 16 - Addestramento al tiro obbligatorio

1. La Conferenza dei Sindaci e le rispettive Amministrazioni riconoscono come necessario ed obbligatorio l'addestramento tecnico e tattico-operativo al tiro ed all'impiego operativo dei mezzi di coercizione fisica previsti dalla Legge quale speciale necessità formativa per gli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale.
2. Gli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento di:
 - a. *prima formazione*, propedeutica all'assegnazione dell'arma da fuoco e consistente in almeno due (2) lezioni teorico-pratiche;
 - b. *formazione annuale*, necessaria per confermare l'idoneità al tiro con l'arma da fuoco e consistente in almeno tre (3) lezioni teorico-pratiche, o in un diverso percorso formativo.
3. Il tempo trascorso per l'addestramento tattico-tecnico ed operativo di cui al presente articolo è ricompreso nell'orario di lavoro.
4. A tal fine il Comandante, nell'eventuale quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale previsti dalla Regione Toscana e dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di altri comuni.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti all'Ufficio Unico, in possesso della qualifica d'agente di P.S., presso la locale sezione del Tiro a Segno Nazionale ai sensi dell'articolo 251 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. Oltre quanto previsto dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario e/o del sub consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
8. La frequenza a corsi di perfezionamento tattico e tecnico nell'impiego delle armi e degli altri strumenti di coercizione personale sono obbligatori. Tali corsi, organizzati, tenuti o comunque indetti e sviluppati dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, dai Tiro a Segno Nazionali, ovvero da istruttori di altre forze di Polizia Locale o Statale o da altri organismi, enti, associazioni o simili, abilitati e/o riconosciuti idonei a fornire l'addestramento richiesto, fanno parte del necessario bagaglio tecnico operativo degli appartenenti all'Ufficio Unico.
9. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.
10. Per ogni appartenente all'Ufficio Unico di Polizia Municipale può essere predisposto un apposito *libretto di tiro* sul modello in uso presso le Forze di Polizia dello Stato.

11. Le risorse finanziarie necessarie alla copertura di tutti i costi legati alle attività comprese nel presente Capo, comprese le certificazioni mediche richieste dalla Legge (certificati anamnestici, certificazioni mediche, etc.), le iscrizioni ed eventuali affiliazioni, oltre a tutti gli altri aspetti inerenti le attività trattate nel presente Capo sono a carico dell'Amministrazione Comunale di appartenenza.

Articolo 17 – Ulteriore Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi con questa, fuori dall'orario di servizio, al poligono di cui all'articolo precedente, anche di propria iniziativa, previa comunicazione al Comandante da effettuarsi almeno quindici giorni antecedenti alla data scelta per l'esercitazione per l'addestramento al tiro. Il Comandante valutata la richiesta, rilascia apposita autorizzazione di cui al successivo articolo da portare al seguito del richiedente e ne trasmette copia alla Prefettura competente.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori dell'orario di lavoro.

Articolo 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al presente Capo si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Servizio, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente Capo, comandati o richiedenti effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. L'autorizzazione deve essere sempre portata al seguito nel tragitto più breve da e per il raggiungimento della sede del corso o del poligono designato per l'esercitazione.

Articolo 19 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.
2. Le norme regolamentari del Comune di LAMPORECCHIO e LAMPORECCHIO in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

Articolo 20 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, gli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale, ai quali è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e che risultino assegnatari dell'arma di servizio, dovranno conseguire l'apposita certificazione medica, rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento. Le spese necessarie sono a carico dell'Ente di appartenenza.

Articolo 21 – Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore come disposto dallo Statuto Comunale.